

# ASSICURAZIONE VIAGGI



## INFORMAZIONI PER LO/LA STIPULANTE

Ai sensi delle condizioni generali di assicurazione (CGA), assicuratore è l'EUROPEA Assicurazioni Viaggi SA con sede a Basilea.

L'inizio ed il termine del contratto di assicurazione, i rischi e le prestazioni assicurati, nonché i premi si evincono dal formulario di richiesta e dalle relative CGA.

Le informazioni in merito ai principi relativi al pagamento ed al rimborso dei premi, nonché a tutti gli altri obblighi dello/a stipulante sono contenute nelle CGA e nelle disposizioni di legge.

L'elaborazione dei dati serve allo svolgimento di operazioni assicurative e di tutte le operazioni accessorie ad esse correlate. I dati vengono rilevati, elaborati, conservati e cancellati secondo le disposizioni di legge e possono essere forniti a riassicuratori, uffici amministrativi, compagnie di assicurazioni e istituzioni operanti in campo assicurativo, sistemi informativi centrali delle compagnie di assicurazioni e altri interessati.

Fa fede in ogni caso il concreto contratto di assicurazione.

## CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE (CGA) E677

- 1 DISPOSIZIONI GENERALI
- 2 SPESE MEDICHE E OSPEDALIERE IN TUTTO IL MONDO
- 3 BAGAGLIO DURANTE IL TRASPORTO

### 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 Persone assicurate  
Sono assicurate le persone elencate sulla conferma di prenotazione fattura relativa al pacchetto, per le quali è stato pagato il premio di assicurazione.
- 1.2 Esclusioni generali  
Non sono assicurati gli eventi
  - a) già insorti o riconoscibili al momento della stipula del contratto o prenotazione del viaggio o che potevano essere ipoteticamente diagnosticati da un medico durante una visita;
  - b) che insorgono in concomitanza di malattie ed incidenti che, al momento della comparsa, non sono stati constatati da un medico e confermati da certificato medico;
  - c) nei quali il perito (esperto, medico, ecc.) è direttamente favorito dal o imparentato con la persona assicurata;
  - d) i quali sono una conseguenza di avvenimenti di guerra o da ricondurre ad atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende qualsiasi azione violenta o minaccia di violenza compiuta per il raggiungimento di obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o similari. L'azione o la minaccia di violenza hanno lo scopo di diffondere paura o terrore tra la popolazione o parti di essa ovvero di influenzare un governo o delle istituzioni statali;
  - e) i quali sono in relazione con rapimenti;
  - f) che sono relativi a scioperi o disordini di tutti i generi, eventi naturali, epidemie o quarantene;
  - g) i quali sono la conseguenza di provvedimenti amministrativi;
  - h) i quali insorgono in occasione di partecipazione a
    - competizioni, corse, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,
    - competizioni e allenamenti connessi allo sport professionale,
    - azioni pericolose/audaci, nelle quali ci si espone consapevolmente ad un pericolo particolarmente elevato;
  - i) i quali insorgono a causa della guida di un veicolo a motore o imbarcazione in mancanza della patente prevista per legge o in assenza dell'accompagnatore previsto per legge;
  - k) i quali vengono causati da azioni intenzionali o colpose o omissione di una persona assicurata;
  - l) i quali insorgono sotto l'effetto di alcool, droghe, anestetici o medicinali;
  - m) quali conseguenza di crimini e azioni colpose o del loro tentativo;
  - n) che vengono causati da raggi ionizzanti di qualsiasi tipologia, in particolare da trasformazioni del nucleo atomico.

### 1.3 Rivendicazioni nei confronti di terzi

- A Qualora la persona assicurata venga danneggiata da un terzo responsabile o dal suo assicuratore, ne consegue un diritto al risarcimento ai sensi del presente

contratto. Qualora l'EUROPEA sia citata in giudizio al posto del responsabile, la persona assicurata deve cedere i suoi diritti di responsabilità civile per l'ammontare delle spese dell'EUROPEA.

- B Qualora la persona assicurata goda di diritti al risarcimento nei confronti di altri assicuratori, le prestazioni coperte dalla presente assicurazione vengono riscalate solo in proporzione all'importo totale di tutte le prestazioni.
- C Gli eventi assicurati che sono coperti in base a disposizioni di legge da compagnie private, dall'assicurazione contro gli infortuni LAINF, dall'Assicurazione militare federale o da un assicuratore statale di un paese estero, l'EUROPEA si assume, nell'ambito delle prestazioni stabilite, solo la parte non coperta delle spese.
- D Le prestazioni assicurate per le SPESE MEDICHE E OSPEDALIERE IN TUTTO IL MONDO vengono ottenute solamente in seguito alle assicurazioni vigenti presso una cassa malattia svizzera riconosciuta (secondo LAMal incl. le cure mediche ed eventuali assicurazioni complementari), un'assicurazione contro gli infortuni (incl. eventuali assicurazioni complementari), un'assicurazione militare o per l'invalidità. Qualora almeno uno degli assicuratori citati rifiuti di adempiere la sua prestazione oppure il rischio fondamentale (malattia, infortunio) non sia affatto assicurato, in tal caso verranno detratte le prestazioni che l'assicuratore principale dovrebbe fornire ai sensi di legge, ovvero che l'assicuratore infortuni dovrebbe fornire in conformità a LAINF, anche se in tal modo deriveranno costi aggiuntivi per la persona assicurata.
- E Se sussistono ulteriori assicurazioni presso le società concessionarie, ne consegue che i costi verranno risarciti complessivamente solo una volta.
  - 1.4 Ulteriori disposizioni
    - A I diritti decadono trascorsi due anni dalla data del sinistro.
    - B Il foro competente della persona assicurata è la sua residenza in Svizzera o la sede dell'EUROPEA, Basilea.
    - C Le prestazioni ricevute erroneamente dall'EUROPEA e le spese risultanti da ciò le devono essere restituite entro 30 giorni.
    - D Per la polizza di assicurazione è applicabile esclusivamente il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
    - E Per valutare se un viaggio in un determinato paese sia o non sia ragionevole, a causa di scioperi, disordini, guerra, terrorismo, epidemie ecc., in linea di massima sono determinanti i consigli generali delle autorità svizzere, innanzitutto della DFAE (Dipartimento federale degli affari esteri), e dell'UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica).
  - 1.5 Sinistro
 

Si consiglia di rivolgersi

    - per informazioni in merito ad un danno, al Servizio danni dell'EUROPEA ASSICURAZIONI VIAGGI SA, Steinengraben 28, casella postale, CH-4003 Basilea, telefono +41 61 275 27 27, fax +41 61 275 27 30, sinistri@erv.ch;
    - in caso di emergenza, alla CENTRALE D'ALLARME con servizio 24 ore su 24, al numero +41 848 801 803 o al numero verde +800 8001 8003, fax +41 848 801 804, a disposizione giorno e notte (anche domenica e festivi). La CENTRALE D'ALLARME fornisce consigli sulla procedura appropriata ed organizza il soccorso necessario.

L'attenta osservazione dei seguenti obblighi in caso di sinistro semplifica il soccorso ed una risoluzione rapida del danno.

    - A La persona assicurata deve organizzare tutto ciò che contribuisce alla riduzione e alla risoluzione del danno.
    - B L'assicuratore deve
      - ricevere tempestivamente le informazioni richieste,
      - ottenere i documenti necessari e
      - ricevere le coordinate per il pagamento (conto bancario o postale) – in caso di mancata indicazione delle coordinate del conto corrente, le spese del bonifico gravano sulla persona assicurata.
    - C In caso di malattia o incidente si deve convocare al più presto possibile un medico e dar seguito alle sue disposizioni. La persona assicurata ha l'obbligo di sollevare i medici che lo hanno curato dall'obbligo di riservatezza nei confronti degli assicuratori.
    - D In caso di violazione colposa dei doveri derivanti da un sinistro, l'assicuratore è autorizzato a ridurre il risarcimento dell'importo del quale il risarcimento stesso si sarebbe ridotto in caso di comportamento previsto dalle disposizioni.
    - E L'obbligo alla prestazione dell'assicuratore decade se, in particolare nella denuncia del sinistro,
      - vengono forniti deliberatamente dati falsi o
      - vengono taciuti dei fatti o
      - vengono omissi i doveri previsti dal punto 3.6 a) (verbale di accertamento e quietanze), qualora ciò vada a discapito dell'assicuratore.

## 2 SPESE MEDICHE E OSPEDALIERE IN TUTTO IL MONDO



Trovano applicazione inoltre le disposizioni generali (punti 1.1–1.5).

### 2.1 Disposizione speciale, campo di applicazione

L'assicurazione non è valida per le persone che hanno compiuto l'80° anno di età. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo ad eccezione della Svizzera per l'intera durata del viaggio/del pacchetto (massimo 62 giorni).

### 2.2 Definizione dell'incidente

A Per incidente si intende un danno alla salute attestabile da un medico, che la persona assicurata si trova a subire improvvisamente per cause esterne alla sua volontà.

B Per incidenti si intendono inoltre, ferma restando l'involontarietà,

- l'inspirazione di gas o vapori e l'inavvertita assunzione di sostanze velenose o corrosive;
- lussazioni, slogature, strappi e stirature di muscoli o tendini, insorti in seguito a sforzi improvvisi;
- assideramento, colpo di calore, insolazione e danni alla salute derivanti da raggi ultravioletti, escluse le scottature solari;
- annegamento.

C Non sono considerati incidenti i casi ed i tentativi di suicidio ed automutilazione.

### 2.3 Infortuni non assicurati

Non sono assicurati:

- tutti i casi citati al punto 1.2;
- infortuni durante il servizio militare estero;
- infortuni durante la pratica di una attività professionale manuale;
- infortuni in caso di paracadutismo o avvenuti nel pilotare un aereo o apparecchi volanti;
- infortuni che la persona assicurata subisce in qualità di passeggero di un aeromobile.

### 2.4 Definizione di malattia

A Per malattia si intende un disturbo della salute della persona assicurata indipendente dalla sua volontà, rilevabile da parte del medico e che non sia riconducibile ad un infortunio.

B Non sono considerati malattie

- gli stati di affaticamento ed esaurimento, i disturbi psichici e nervosi;
- la gravidanza e il parto nonché le loro complicazioni.

### 2.5 Malattie non assicurate

Non sono assicurati:

- tutti i casi citati al punto 1.2;
- le visite di controllo generali e i controlli di routine;
- le malattie già esistenti al momento della stipulazione del contratto e le loro conseguenze e complicazioni;
- le malattie causate da interventi medici di tipo profilattico, diagnostico o terapeutico (ad es. vaccinazioni, esposizione a raggi) che non siano stati effettuati in seguito ad una malattia assicurata;
- le patologie dei denti e della mascella;
- le conseguenze di misure contraccettive o abortive.

### 2.6 Prestazioni assicurate

A In caso di infortunio o malattia, l'EUROPEA risarcisce i costi delle cure ambulatoriali, ovvero del reparto generico in ospedale, ad integrazione delle assicurazioni vigenti in conformità al punto 1.3.D ed E fino ad un massimo di CHF 100 000.– a persona per

- terapie mediche di cura necessarie (inclusi medicinali), che vengono disposte ed effettuate da un medico/ chiropratico riconosciuto;
- ricoveri ospedalieri disposti dal medico (inclusi costi di vitto) e servizi da parte di personale di cura diplomato durante il periodo delle terapie;
- primo acquisto, noleggio, sostituzione o riparazione di sussidi medici come protesi, occhiali, apparecchi acustici, nei termini in cui siano necessari in conseguenza di un incidente e disposti dal medico;
- costi per interventi di emergenza e spese di trasporto necessari per raggiungere il più vicino ospedale, attrezzato per le cure necessarie, per un importo massimo pari al 10% della somma assicurata;
- cure dentistiche dovute a infortunio fino a CHF 3000.–.

B Queste prestazioni vengono fornite fino a 90 giorni oltre la durata pattuita dell'assicurazione, purché l'evento assicurato (malattia o infortunio) si sia verificato durante il periodo assicurato.

### 2.7 Esclusioni

Non sono assicurati:

- tutti i casi citati ai punti 1.2, 2.3 e 2.5;
- scoperti o franchigie di altre assicurazioni;
- epidemie;
- partecipazione a disordini e dimostrazioni di ogni genere;
- prestazioni per malattie e infortuni, che erano già esistenti nel momento di inizio dell'assicurazione – fa eccezione un peggioramento imprevisto e acuto delle condizioni di salute a causa di una malattia cronica;
- prestazioni per trattamenti e cure all'estero, se la persona assicurata si è recata all'estero con questo scopo.

### 2.8 Garanzia dell'assunzione delle spese

In caso di cure con costi elevati (es. ricovero ospedaliero) l'EUROPEA garantisce l'assunzione delle spese nell'ambito dell'assicurazione e con riferimento alla sicurezza sociale legale (LAMal, LAINF) e alle eventuali assicurazioni complementari per tutti i ricoveri ospedalieri. La persona assicurata rimane debitrice nei confronti dell'addetto del settore sanitario (medico, ecc.) per tutte le cure ambulatoriali in loco.

## 2.9 Sinistro

Trova applicazione il punto 1.5 ed inoltre:

- La persona assicurata deve presentare i seguenti mezzi di prova:
  - un certificato medico dettagliato,
  - le fatture di medici, ospedali e farmacie,
  - copia della polizza assicurativa (fattura di prenotazione).
- A richiesta di EUROPEA e a spese di quest'ultima, la persona assicurata deve sottoporsi in qualunque momento ad esame medico da effettuarsi da parte del medico di fiducia.

## 3 BAGAGLIO DURANTE IL TRASPORTO



Trovano applicazione inoltre le disposizioni generali (punti 1.1–1.5).

### 3.1 Campo di applicazione

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per l'intera durata del viaggio/pacchetto (massimo 62 giorni), esclusivamente durante il trasporto con mezzi di trasporto pubblici, concessionari e precisamente finché gli oggetti assicurati si trovano in custodia di un'impresa di trasporti.

### 3.2 Oggetti assicurati

A Sono assicurati tutti gli oggetti che la persona assicurata porta con sé in viaggio per necessità personale.

B Non sono assicurati:

- Denaro contante e biglietti, pellicce, orologi costosi, binocoli, abbigliamento in pelle, hardware e software, telefoni cellulari, attrezzature per foto, film, video e registratori, strumenti musicali, apparecchiature di tutti i tipi assieme ai relativi accessori, effetti personali, atti e documenti di ogni tipo, gioielli con o di pietre e metalli preziosi, pietre preziose, perle, metalli preziosi, francobolli, prodotti commerciali, campioni commerciali e oggetti con valore artistico e di mercato, autoveicoli, rimorchi, barche, tavole per il surfing, camper e aeromobili assieme ai relativi accessori;
- oggetti acquistati durante il viaggio o ricevuti in regalo (es. souvenirs) che non appartengono all'occorrenza per il viaggio.

### 3.3 Eventi assicurati

È assicurata la perdita, il danneggiamento, la distruzione e la consegna ritardata.

### 3.4 Prestazioni assicurate

A L'EUROPEA indennizza:

- in caso di danno totale, gli oggetti assicurati al valore corrente; per valore corrente s'intende il prezzo al momento dell'acquisto dell'oggetto dedotta la riduzione del valore pari ad almeno il 10% per anno a partire dalla data d'acquisto, complessivamente però al massimo il 60%;
- in caso di danno parziale, i costi di riparazione, al massimo però il valore corrente;
- danni di rottura fino al 20% della somma assicurata;
- occhiali, lenti a contatto, protesi e sedie a rotelle fino ad un massimo del 20% della somma assicurata;
- in caso di consegna ritardata dei bagagli da parte di un'impresa di trasporti concessionaria, le spese per gli acquisti assolutamente indispensabili fino a CHF 1000.– per persona e fino ad un massimo di CHF 4000.– per viaggio. Per quanto concerne il viaggio di ritorno al luogo di residenza non sussiste alcun diritto al rimborso.

B La somma assicurata di CHF 1000.– per persona limita il totale di tutte le prestazioni per danni che si verificano durante la durata dell'assicurazione.

### 3.5 Esclusioni

Sono escluse le prestazioni:

- in tutti i casi citati al punto 1.2;
- per danni conseguenti ad usura, auto deterioramento, influssi atmosferici, condizioni o imballaggi degli oggetti insufficienti o difettosi.

### 3.6 Sinistro

Trova applicazione il punto 1.5 ed inoltre:

- La persona assicurata deve
  - mettere a verbale l'incidente (notifica della perdita del biglietto ecc.);
  - in caso di danneggiamento, consegna ritardata o perdita da parte dell'impresa di trasporto competente: far attestare cause, condizioni e livello del danno in un verbale di accertamento;
  - dopo il ritorno dal viaggio, informare immediatamente e per iscritto l'EUROPEA e motivare le richieste.
- La persona assicurata deve presentare i seguenti mezzi di prova:
  - sopralluogo, annuncia di perdita del biglietto aereo,
  - convalida, ricevute o comprova dell'avvenuto acquisto (originali),
  - copia della polizza assicurativa (fattura di prenotazione).
- Gli oggetti danneggiati vanno tenuti a disposizione di EUROPEA.

EUROPEA ASSICURAZIONI VIAGGI SA



ETIG – MEMBER OF THE EUROPEAN TRAVEL INSURANCE GROUP  
THE LARGEST TRAVEL INSURERS ASSOCIATION IN EUROPE